

## **S T A T U T O**

### **Art.1**

L'Associazione di promozione sociale " ITALIAN CELLO CONSORT " più avanti chiamata per brevità organizzazione, con sede in Genova, Discesa San Nicolosio 11/10, costituita ai sensi della legge 383/00 e della L.R., persegue il fine esclusivo della diffusione della cultura e della solidarietà sociale, umana, civile, culturale.

### **Art.2**

L'organizzazione è apolitica e apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti ( salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della organizzazione) i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

### **Art. 3**

L'organizzazione, senza fini di lucro e con l' azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore

- formazione
- promozione delle cultura e dell' arte
- tutela dei diritti civili
- tutela e valorizzazione della natura e dell' ambiente

### **Art.4**

Per perseguire gli scopi sopraindicati, l' organizzazione intende perseguire le seguenti finalità: promuovere l' integrazione culturale e sociale attraverso l' arte, la musica e la didattica.

## **SOCI**

### **Art.5**

Possono far parte dell' organizzazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell' organizzazione.

Il Consiglio si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell' organizzazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea e votare sulle questioni riguardanti l' organizzazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

### **Art.6**

La qualifica di socio si perde per:

- decesso
- mancato pagamento della quota sociale
- dimissioni

- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all' organizzazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obbiettivi dell' organizzazione.

#### **Art.7**

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

#### **Art.8**

La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

#### **Art.9**

Gli aderenti dell' organizzazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell' organizzazione e non possono instaurare con essa alcun rapporto di lavoro dipendente o autonomo.

L' organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se necessario per qualificare o specializzare l' attività da essa svolta.

### **ORGANI SOCIALI**

#### **Art.10**

Sono organi di partecipazione e direzione dell' organizzazione:

- Assemblea
- Consiglio direttivo
- Presidente

#### **Art.11**

L' Assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.

Il consiglio deve convocare l' assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l' anno entro il 30 aprile.

Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l' ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l' ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

#### **Art.12**

L' assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l' assemblea elegge un proprio presidente. Il presidente dell' assemblea nomina un segretario con il compito di redigere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

#### **Art.13**

L' assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L' assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'

assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi: in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell'organizzazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno due terzi dei soci presenti aventi diritto di voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

#### **Art.14**

L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

- nomina o sostituzione degli organi sociali
- approvazione di rendiconti preventivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere
- redazione-modifica – revoca di regolamenti interni
- deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell'assemblea è inappellabile

#### **Art.15**

Le variazioni dello Statuto devono essere approvate dall'assemblea straordinaria

#### **Art.16**

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto Presidente.

#### **Art. 17**

Il Consiglio direttivo è formato da 3 a 5 membri (Presidente – vice Presidente- segretario- tesoriere- ecc) e si riunisce una volta al mese.

Il Consiglio direttivo dura in carica un triennio e può venire rieletto.

#### **Art. 18**

Compiti del consiglio direttivo:

E' di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:

- eseguire le delibere dell'assemblea
- formulare programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea
- predisporre il rendiconto annuale
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale
- deliberare circa l'ammissione dei soci
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività sociali
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'organizzazione o ad essa affidati

## **Art. 19**

I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l'organizzazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto di essa
- convocare e presiedere le riunioni del consiglio direttivo
- deliberare spese in nome e per conto dell'organizzazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'assemblea ordinaria
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di ogni altro organo dell'organizzazione.

## **Art. 20**

Il collegio dei revisori è nominato dall'assemblea dei soci composto da tre ( o cinque) membri effettivi e due supplenti. I membri del collegio possono essere eletti anche tra non soci.

Dura in carica un triennio ed è rieleggibile. La carica del revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio direttivo.

Il collegio che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza però potere di voto, svolge le seguenti funzioni:

- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo e dei suoi membri
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale
- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'assemblea
- redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all'Assemblea
- ( altro)

## **ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE**

### **Art. 21**

Le entrate dell'organizzazioni sono costituita da:

- contributi dei soci
- contributi di privati
- contributo dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- contributi da organismi internazionali
- donazioni o lasciti testamentari
- rimborsi derivanti da convenzioni
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

Il patrimonio sociale ( indivisibile) è costituito da:

- beni immobili
- donazioni, lasciti o successioni

### **Art.22**

L'esercizio sociale dell'organizzazione ha inizio il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il 30 aprile all'assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo e preventivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede dell' organizzazione 30 gg prima della convocazione dell' assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

#### **Art.23**

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell' organizzazione.

#### **ATTIVITA' SECONDARIE**

##### **Art. 24**

L' organizzazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui D.M. del 25/5/1995

#### **DURATA E SCIoglimento DELL'ORGANIZZAZIONE**

##### **Art. 25**

La durata dell' organizzazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di un' assemblea appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L' assemblea provvede anche alla nomina di uno o piu' liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

#### **NORME RESIDUALI**

##### **Art. 26**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l' assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell' ordinamento.